



NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON 24 ORE PROFESSIONALE

## LA NUOVA FRONTIERA DEL RISPARMIO AZIENDALE IN AMBITO TRIBUTARIO

- **TARI: il distacco dal servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani**

# sommario

SOLUZIONIXTE

**24ORE**  
PROFESSIONALE

**Proprietario ed Editore:**  
Il Sole 24 ORE S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:**  
Viale Sarca 223 - 20136 Milano

**Redazione:**  
24 ORE Professionale

**Coordinamento editoriale:**  
Maria Ida Lalli

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.  
Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione anche parziale e  
con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati  
con scrupolosa attenzione, non possono  
comportare specifiche responsabilità per  
involontari errori e inesattezze.

Chiusura in redazione: 12 giugno 2024

## SOLUZIONIXTE

Tari: il distacco dal servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani	3
Domande frequenti e risposte dell'esperto	7

## NEWS E APPROFONDIMENTI da 24 Ore Professionale

Tari e altre questioni inerenti alla Tari di Giuseppe Debenedetto	12
Tari, entro il prossimo 30 giugno la comunicazione di uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche di Stefano Baldoni	19
Tari, si avvicina il 30 giugno per comunicare l'uscita dal servizio pubblico di Massimo Migliorisi	21

## SOLUZIONIXTE

L'intervista	23
Conoscere per risolvere	26
Gestione contenziosi	28
Abbattere i costi	31
Tramite la gestione a 360° dei tributi comunali	31



## TARI

---

SOLUZIONI **X**TE

### TARI: IL DISTACCO DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI

Riduzione costi, servizio  
su misura e rispetto  
dell'ambiente

---

a cura di Francesco Da Ros  
Amministratore e fondatore di Soluzioni Per Te



In ambito Tassa Rifiuti, il 2021 è stato un anno davvero rivoluzionario: con l'introduzione a livello nazionale dell'opportunità per le aziende di uscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per affidarsi a soggetti privati, è nata la possibilità di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI corrispondente all'intera Quota Variabile del tributo, che, nella maggior parte dei casi, consiste in una riduzione fino al 70% dell'importo totale della bolletta.

All'apparenza, per le aziende questa opportunità potrebbe sembrare una strategia di esclusiva convenienza economica, visto il valore del risparmio economico che in moltissimi casi si è prospettato: vi sono invece altri aspetti, in termini di benefici ottenibili, di pari rilevanza, da tenere in debita considerazione. Scopo di questo breve articolo è dunque quello di offrire una prima panoramica di tutti i benefici connessi al distacco dal servizio pubblico di smaltimento, argomento che potrà successivamente essere ulteriormente approfondito grazie alla possibilità di prenotare un colloquio con un nostro consulente, anche on-line, per ricevere risposta a tutte le Vostre domande.

### **IL BENEFICIO ECONOMICO: FINO AL 70% DI RIDUZIONE DELLA BOLLETTA TARI**

Per comprendere meglio il primo beneficio ottenibile dall'affidamento dei propri rifiuti urbani a smaltitori privati, è necessario ricordare come il tributo TARI di ciascuna bolletta sia composto da un importo fisso, richiesto per il mantenimento dell'igiene pubblica generale della città e a copertura dei costi essenziali di gestione del servizio pubblico, e da un importo aggiuntivo (la cosiddetta Quota Variabile), addebitata ai contribuenti come corrispettivo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti da ciascuna singola azienda.

Se per l'importo calcolato come Quota Fissa del tributo il riconoscimento è sempre dovuto, la porzione della Tassa Rifiuti da corrispondere per il servizio pubblico di raccolta effettivamente offerto ad ogni contribuente, è dovuta esclusivamente qualora l'azienda usufruisca effettivamente del servizio di raccolta rifiuti comunale.

Nel caso in cui, perciò, un'azienda non faccia riferimento al servizio pubblico di smaltimento per l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani ma a società private di raccolta, l'obbligo di versare la Quota Variabile del tributo all'Ente Comunale (o suo sostituto nel servizio), decade completamente.

In termini puramente economici, l'uscita dal servizio pubblico può rappresentare un abbattimento fino al 70% del costo all'interno della bolletta TARI.

### **UN SERVIZIO DI RACCOLTA SU MISURA: IL BENEFICIO DI GESTIONE**

Il secondo aspetto da tenere in considerazione quando si tratta di smaltimento privato di rifiuti, è sicuramente quello gestionale: durante la valutazione tra le due alternative di raccolta, occorre in aggiunta comparare anche i servizi offerti, sulla base alle specifiche esigenze aziendali: metodologie, tempi e volumi. La frequenza dei prelievi offerta dal servizio pubblico potrebbe, ad esempio, non essere adeguata alle tempistiche di produzione dei rifiuti urbani dell'azienda, gravando sull'organizzazione e sui ritmi delle attività.

Sostituire il servizio di raccolta pubblico con un servizio privato, significa dunque avere l'opportunità di richiedere un progetto tecnico su misura al fornitore privato, la predisposizione di un servizio tarato sulle specifiche

esigenze dell'azienda in termini di frequenza delle attività di svuotamento e di quantità dei dispositivi di raccolta necessari.

### **L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO: LA CONVENIENZA CHE TUTELA L'AMBIENTE**

Un ultimo aspetto estremamente importante da considerare durante la valutazione in termini di convenienza tra il servizio di smaltimento di rifiuti privato e quello pubblico, è sicuramente l'impatto ecologico della modalità di raccolta scelta: i rifiuti, quando mal gestiti, possono causare dei gravi impatti sull'ambiente.

Vi sarà sufficiente guardare un qualsiasi notiziario per accorgervi delle frequenti notizie di mala gestione dei rifiuti nelle città e dei conseguenti cumuli di rifiuti a cielo aperto.

Un progetto personalizzato di raccolta dei rifiuti tramite un professionista privato può sicuramente predisporre vari sistemi per ridurre le quantità ed incrementare il recupero di parte dei rifiuti: il risultato, sarà di godere di un servizio di smaltimento efficace ed efficiente, riducendo al minimo gli impatti negativi sull'ambiente.

### **ALTERNATIVE AL DISTACCO COMPLETO DAL SERVIZIO PUBBLICO: COME RISPARMIARE SULLA TASSA RIFIUTI CONTINUANDO AD USARE IL SERVIZIO PUBBLICO**

Fino ad ora abbiamo scritto di quanto possa essere interessante, sotto svariati punti di vista, uscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti; tuttavia, vi sono situazioni specifiche per le quali, per un'azienda, non vi è la possibilità di rivolgersi a 360° a servizi privati di raccolta rifiuti.

Ad esempio, in alcune aree non è semplice trovare un fornitore privato che abbia tutte le autorizzazioni necessarie per la raccolta e il recupero di particolari rifiuti urbani (principalmente accade per l'indifferenziato o il biodegradabile). Tuttavia, anche in questo caso la normativa nazionale ci viene in soccorso prevedendo importanti agevolazioni in termini economici per chi sceglie di affidare solo parte dei propri rifiuti urbani a società private, rimanendo al contempo all'interno nel servizio pubblico di raccolta rifiuti.

Come abbiamo già visto, affidare la totalità dei rifiuti urbani a soggetti privati determina l'azzeramento della Quota Variabile della tassa rifiuti: per chi invece conferisce privatamente solo parte dei propri rifiuti, è prevista la possibilità di richiedere annualmente uno sconto calcolato sempre sulla Quota Variabile del tributo TARI.

#### ***Quant'è lo sconto applicato in questo caso?***

La normativa prevede che lo sconto dovuto sia calcolato di volta in volta, essendo questo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati a recu-

però nell'anno in esame. Spesso però, i Comuni pongono dei limiti a questa scontistica, impostando, ad esempio, la percentuale massima di riduzione pari al 60% della Quota Variabile; in altri casi non vi sono particolari limiti per arrivare a scontistiche particolarmente elevate e vicine anche al 95%. Un'azienda, perciò, può avviare al recupero i rifiuti urbani più "semplici" da gestire con società private (ad esempio plastica, imballaggi, carta/cartone, vetro) rimanendo al contempo dentro al servizio pubblico di raccolta per quanto riguarda l'indifferenziato ed il biodegradabile, ottenendo percentuali di sconto che possono essere decisamente importanti.

Anche in questo caso, è assolutamente necessario un'attenta analisi del regolamento comunale di competenza per determinare la fattibilità e la convenienza di questo tipo di operazione. A tal proposito, Soluzioni Per Te, offre un servizio di valutazione preliminare di tutta la documentazione presente congiuntamente allo studio della normativa locale di competenza per l'immobile in esame, per determinare benefici economici ottenibili e fattibilità del progetto.

### IN CONCLUSIONE

Negli ultimi anni, la normativa ha previsto diverse opportunità a favore delle aziende per ridurre considerevolmente l'importo della Tassa Rifiuti e, nel contempo, dotarsi di un servizio di raccolta personalizzato e su misura.

Soluzioni Per Te ha affiancato un importante numero di aziende lungo i processi di distacco dal servizio pubblico, sia totale che parziale, ottenendo risultati soddisfacenti e documentabili: a Pordenone, in stretta collaborazione con l'Ente pubblico locale, Savio Macchine tessile, Leader mondiale nel settore, si è affidato alla nostra consulenza per la gestione dell'intero iter amministrativo di distacco dal servizio pubblico, ottenendo una riduzione dei costi tributari in ambito Tassa Rifiuti sostenuti annualmente di oltre l'80%.

La prossima scadenza perentoria relativa al distacco totale per le aziende è la presentazione della prima domanda all'Ente pubblico di competenza entro il 30 giugno 2024, con effetto e conseguente abbattimento dei costi per l'anno 2025; per l'attivazione dei servizi privati parziali invece, normalmente non vi sono scadenze e possono essere attivati durante tutto l'anno richiedendo lo sconto a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Per qualsiasi ulteriore informazione sui termini dei servizi o approfondimenti sugli argomenti trattati, è a vostra disposizione un nostro consulente che potrà rispondere a tutte le vostre domande, con uno sguardo al caso specifico della vostra azienda: per prenotare un colloquio tecnico, sarà sufficiente inviare una semplice e-mail a [consulentetecnico@soluzioniperte.it](mailto:consulentetecnico@soluzioniperte.it) oppure contattarci tramite il nostro sito web [www.soluzioniperte.it](http://www.soluzioniperte.it)

# DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE DELL'ESPERTO

---

## FAQ sul distacco dal servizio pubblico

**Quali sono le tipologie di aziende alle quali conviene provvedere con un primo studio di fattibilità?**

Vi sono diverse considerazioni che possono incidere sulla scelta di procedere o meno con un primo studio di fattibilità sulla convenienza dell'uscita dal servizio pubblico:

- a. **Convenienza economica:** la bolletta TARI è di importo annuo molto elevato (decine di migliaia di euro) per cui, uscendo dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, la cancellazione della quota variabile incide in maniera notevole da un punto di vista economica (fino al 70% dell'importo totale della bolletta, in alcuni Comuni).
- b. **Considerazioni di natura organizzativa:** aziende con un'alta produzione di rifiuti urbani (industriali, artigianali, logistiche ed in generale tutte quelle che vengono svolte su ampie superfici) dovrebbero sicuramente valutare un servizio privato su misura che risponda alle esigenze specifiche aziendali.
- c. Per tutte le aziende che già usano parzialmente i servizi privati di raccolta dei rifiuti è necessario svolgere delle considerazioni poiché molto spesso, senza saperlo, sono già fuori dal servizio pubblico o sono necessarie minime integrazioni al servizio esistente per completare il distacco. In realtà, vi sono situazioni

in cui l'azienda paga un servizio privato ma paga per intero anche la Tassa Rifiuti semplicemente perché non ha provveduto con il distacco dal servizio pubblico.

### **Sono interessato al distacco dal servizio pubblico di smaltimento per la mia azienda: qual è il primo passo da fare?**

Il primo step fondamentale per una corretta valutazione di quanto necessario per procedere con il distacco dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani è una valutazione preliminare di una serie di documenti, ad esito del quale si può stabilire:

- a. La convenienza o meno dell'operazione;
  - b. L'esatto progetto tecnico per la positiva riuscita dell'operazione.
- La società Soluzioni Per Te prevede un servizio specifico per la valutazione con esito scritto dettagliato.

### **Quando va presentata la domanda di distacco totale dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti?**

Il primo documento che manifesti la volontà dell'azienda di distaccarsi dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dev'essere presentato entro il 30 giugno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. In sostanza, tutte le domande presentate entro il 30 giugno 2024 determinano il distacco dal servizio pubblico dal 01/01/2025.

### **Dopo quanto vedrò i benefici economici della pratica di distacco totale dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani?**

I benefici economici per la tua azienda derivanti dall'avvenuto distacco dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani saranno evidenti, in termini di totale cancellazione della quota variabile del tributo in bolletta, normalmente già sulla prima bolletta TARI del primo anno di distacco.

### **Quali sono gli adempimenti principali necessari per uscire completamente dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani?**

Gli adempimenti necessari, normalmente, variano da Comune a Comune. Senza ombra di dubbio la prima cosa da fare, molto importante, è trovare il regolamento comunale Tassa Rifiuti più recente deliberato dal Comune, ove è presente l'immobile e studiare accuratamente gli articoli relativi al distacco dal servizio pubblico.

In ogni caso, fermo restando che è di vitale importanza valutare i singoli regolamenti comunali per esigenze specifiche, gli adempimenti che molto probabilmente sono necessari nei vari Comuni sono i seguenti:

- la stipula di appositi contratti con operatori privati per la raccolta di tutti i rifiuti urbani che vengono prodotti, partendo dall'indiffe-

renziato, al biodegradabile se presente, plastica, carta/cartone, vetro ecc.. Questi contratti con operatori privati devono specificatamente prevedere che i rifiuti raccolti siano avviati ad operazione di recupero del rifiuto (ovviamente le percentuali di recupero variano molto a seconda della tipologia del rifiuto).

- La presentazione della domanda della volontà di distacco dal servizio pubblico entro il 30 giugno.
- La presentazione di qualsiasi ulteriore documento richiesto dallo specifico Comune (ad esempio, copia dei contratti stipulati con i soggetti privati).
- La riconsegna dei cassoni di raccolta rifiuti dell'Ente pubblico.
- A consuntivo di ciascun anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, è necessario fornire al Comune copia delle dichiarazioni di avvio al recupero dei rifiuti urbani rilasciate dai soggetti privati con copia dei formulari di raccolta rifiuti e qualsiasi altro documento/modulo richiesto dall'Ente pubblico locale.

### **Quali sono gli adempimenti necessari per chiedere lo sconto per aver avviato a recupero solo una parte dei rifiuti urbani?**

È sempre importante analizzare il regolamento comunale locale ove si colloca l'immobile servito da operatori privati.

Normalmente, attivato il servizio privato, è sufficiente richiedere ogni anno lo sconto, a consuntivo entro il 31 gennaio, compilando l'apposito modello comunale, allegando tutta la documentazione rilasciata dagli operatori privati.

Tuttavia, vi sono delle variabili locali che possono causare il diniego dello sconto; per questo motivo, è assolutamente necessario documentarsi tramite il regolamento comunale ed i funzionari del Comune delle esatte procedure locali.

Chiaramente, Soluzioni Per Te può assistere e supportare le aziende durante tutti questi processi.

### **Come mi può supportare Soluzioni Per Te nel processo di distacco dal servizio pubblico?**

In primo luogo, Soluzioni Per Te esegue un primo studio di fattibilità per valutarne la convenienza e studia tutto il progetto tecnico necessario per l'operazione; successivamente, una volta che il cliente ha scelto a quale fornitore privato affidarsi (sempre con l'assistenza di Soluzioni Per te) ed ha siglato i contratti con queste società, Soluzioni Per Te si occuperà dell'intero iter richiesto dalla normativa in materia per l'uscita dal servizio pubblico, curando le comunicazioni con l'Ente e rispettando le scadenze previste per la presentazione

delle domande e della documentazione necessaria alla buona riuscita della pratica.

### **Quali sono i problemi più frequenti che possono ostacolare tutta l'operazione di distacco dal servizio pubblico?**

Come accennato, ogni anno, entro il 31 gennaio, l'Ente pubblico richiede la documentazione necessaria a dimostrare che l'azienda ha correttamente avviato al recupero i rifiuti urbani per convalidare la cancellazione della quota variabile dalla bolletta TARI.

Questa operazione non presenta particolari difficoltà se la pratica è stata svolta correttamente, ma è necessario che il professionista che abbia in gestione la pratica abbia conoscenza di tutti gli elementi che potrebbero, a consuntivo, causare dei problemi.

Ad esempio, l'Ente pubblico verifica sempre che i rifiuti indifferenziati (i sacchetti dei cestini dell'ufficio) siano anch'essi stati consegnati alle società private; se l'azienda li ha conferiti all'operatore privato assieme agli imballaggi misti, i documenti di trasporto rifiuti (cd. formulari dei rifiuti) rilasciati dallo smaltitore riporteranno solo il codice rifiuto degli imballaggi misti senza evidenziare il codice degli indifferenziati: non sarà quindi possibile dimostrare di aver gestito correttamente entrambi i rifiuti e l'Ente pubblico potrebbe contestare la cancellazione della quota variabile della TARI.

Questo è solo un esempio delle difficoltà che si potrebbero incontrare; in sostanza, se da un lato la pratica amministrativa con il Comune è normalmente fluida, dall'altro è necessario che l'operazione venga svolta con cognizione di causa e non lasciata in mano ad improvvisazioni del momento.

### **Come posso prenotare il mio primo colloquio conoscitivo?**

Per prenotare un colloquio conoscitivo gratuito con uno dei nostri consulenti esperti puoi accedere al nostro sito [www.soluzioniper-te.it](http://www.soluzioniper-te.it) dove troverai, nella sezione dedicata, i nostri riferimenti telefonici e un format apposito da compilare, ti contatteremo il prima possibile per fissare il tuo appuntamento in video call.



# NEWS E APPROFONDIMENTI

24 Ore Professionale

**24ORE**  
PROFESSIONALE

# Tari e altre questioni inerenti alla Tari

di Giuseppe Debenedetto

### **Nuova definizione di rifiuto urbano**

Dal **1° gennaio 2021** cambia la **definizione di rifiuto urbano** e viene soppressa la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, con la duplice conseguenza che occorre rivedere le agevolazioni previste per le attività economiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati (si veda l'apposito paragrafo) e cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari che gli enti locali hanno adottato per disciplinare l'assimilazione dei rifiuti.

Il **D.Lgs. 116 del 3.9.2020**, uno tra i decreti attuativi delle direttive Ue, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'11.9.2020 e in vigore dal 26.9.2020 (ma per la parte relativa alla nuova definizione di rifiuto l'entrata in vigore viene differita al 1° gennaio 2021), modifica la definizione di rifiuto urbano **ricomprendendo oltre ai rifiuti domestici anche quelli «provenienti da altre fonti»**, facendo riferimento ad un elenco di attività che in sostanza corrisponde alle categorie di attività economiche attualmente assoggettate alla Tari, ad eccezione delle attività industriali. Viene quindi abbandonato ogni riferimento alla quantità del rifiuto prodotto in favore di criteri di qualità, con un allargamento delle attività tenute al pagamento della Tari ed un ampliamento del servizio che i comuni devono essere in condizioni di garantire.

Il D.Lgs. 116/2020 dispone inoltre l'abrogazione dell'articolo 195 del D.Lgs. 152/2006 nella parte in cui rinviava all'adozione dell'apposito decreto ministeriale, per cui **dal 1° gennaio 2021** entra automaticamente in vigore **la nuova assimilazione «estensiva»** e cessano di avere efficacia tutte le delibere comunali che hanno previsto criteri di vario genere, qualitativi e/o quantitativi, per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

È vero che le attività industriali con capannoni escono dal perimetro di assimilazione, ma vi rientrano tutte le altre attività commerciali sinora escluse perché molto grandi oppure perché producono molti rifiuti.

Viene così uniformata l'assimilazione su tutto il territorio nazionale,

assumendo rilievo anche in un'ottica regolatoria, favorendo condizioni di mercato omogenee e rendendo comparabili gli indicatori di performance in termini di costo, di percentuali di riciclo e di raccolta differenziata, come affermato dall'Arera in una recente audizione. Dalla prospettiva del regolatore si tratta quindi di una scelta funzionale a promuovere la qualità del servizio, coerente con l'impostazione del metodo tariffario sui rifiuti (Mtr).

In conclusione si prefigura un nuovo scenario in cui si abbracciano logiche di assimilazione estensive con un aumento dei rifiuti ricompresi all'interno della privativa comunale ed un possibile allargamento del perimetro delle attività e delle superfici soggette al pagamento della Tari.

### **La proroga del D.L. "Sostegni"**

Con il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) viene prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle relative tariffe e dei regolamenti Tari. Inoltre, viene fissato al 31 maggio di ciascun anno il termine per la fuoriuscita dal servizio pubblico da parte delle attività economiche, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. 116/2020.

### **Utenze non domestiche**

Con **circolare del 12.4.2021** la **Direzione Generale Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica** (ex Ambiente) fornisce chiarimenti in ordine alle modalità applicative della Tari relative alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020.

Con riferimento al coordinamento dell'art. 238 Testo unico ambientale (Tua) con l'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 la circolare precisa che la **riduzione della quota variabile** per le utenze non domestiche deve essere riferita proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero (ricomprendendo anche il riciclo) fermo rimanendo il versamento, da parte di tali utenze non domestiche, della parte fissa della Tari.

Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di non avvalersi del sistema pubblico dovrà essere comunicato per l'anno 2021 entro il 31 maggio p.v. così come prescritto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) e l'istanza dovrà riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti, oggetto di avvio al recupero. Su questo punto è però successivamente intervenuta la L. 69/2021 (di conversione del D.L. 41/2021) che ha rinviato al 2022 l'efficacia dell'uscita dal servizio per le richieste effettuate entro il 31 maggio 2021. Per gli anni successivi, al fine di consentire al Comune di gestire in tempo ai fini della determinazione tariffe Tari le eventuali scelte del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la co-

municazione dovrà avvenire l'anno precedente rispetto a quello cui la stessa dovrà spiegare i suoi effetti, termine che si ritiene possa essere fissato dal regolamento Tari adottato da ogni singolo Comune. In relazione alle attività industriali ed alle attività artigianali, i cui rifiuti sono definiti speciali se diversi rifiuti urbani (art. 184 comma 3 lettera c) e d) Tua), il Ministero afferma che le superfici dove avviene la lavorazione industriale e artigianale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti sia con riferimento alla quota fissa che variabile della Tari.

Nel contempo si precisa che continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani come ad esempio mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse per la cui tassazione si tiene conto delle disposizioni ex D.P.R. 158/99 limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies. In quest'ultimo caso rimane ferma la possibilità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 649, legge 147/2013 e art. 238, comma 10, Tua come innanzi meglio specificato. Da ultimo il Ministero tratta alcune criticità gestionali in ordine ai rifiuti prodotti dalle attività agricole, agroindustriale e della pesca definiti rifiuti speciali dall'art. 184 comma 3 lettera a) Testo unico ambientale in particolare per le attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato L-quinquies, consentendo di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L quater comunque assicurando il servizio nelle more del detto aggiornamento contrattuale tra le utenze ed il gestore. Sul punto sarebbe opportuno predisporre una ricognizione di tali utenze per procedere all'adesione al servizio pubblico e per valutare l'eventuale incidenza sulla determinazione delle tariffe Tari.

La circolare in realtà non risolve le incertezze interpretative e finisce per alimentare ulteriori dubbi, in quanto:

1. afferma che tutti i magazzini, anche quelli non funzionalmente collegati alle attività produttive, sono esenti dalla Tari, in contrasto con quanto previsto dal comma 649 della legge 147/2013;
2. estende alle attività artigianali le stesse considerazioni svolte per le attività industriali, tralasciando la circostanza che tali attività sono ricomprese nell'allegato L-quinquies;
3. poco chiaro è il coordinamento tra il citato comma 649 e l'art. 238 comma 10 del Tua, per il quale si preannuncia una modifica normativa;

4. non si capisce come sia possibile, per le attività agricole, continuare a conferire i loro rifiuti al servizio pubblico, considerato che si tratta di rifiuti che rimangono comunque speciali. Sulla base di queste e di altre criticità, appare del tutto evidente la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, trattandosi peraltro di una circolare sfornita di efficacia vincolante.

*Agevolazioni per il 2021* L'articolo 6 del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni bis) istituisce un fondo di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di agevolazioni Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia. Alla ripartizione del fondo si provvederà con apposito decreto ministeriale, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'allegato 3 della nota metodologica approvata con decreto del Mef n. 59033 del 1° aprile 2021. I comuni possono concedere riduzioni Tari in misura superiore alle risorse assegnate, con fondi di bilancio oppure a valere sulle risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. I Comuni possono già verificare, consultando l'allegato alla nota metodologica n. 59099/2021, qual è l'importo assegnato nel 2020 e non utilizzato, al fine di effettuare le opportune considerazioni in ordine alle agevolazioni Tari da concedere nel 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito restrizioni a causa del Covid-19.

### **Uscita dal servizio a partire dal 2022**

In sede di conversione in legge del D.L. 41/2021 (decreto Sostegni) è stato precisato il **rinvio al 1° gennaio 2022** dell'efficacia della comunicazione di fuoriuscita dei rifiuti derivanti da utenze non domestiche dalla gestione pubblica, prevista dal D.Lgs. 116/2020. Viene stabilito che la scelta deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 (art. 30, comma 5, D.L. 41/2021 conv. L. 69/2021).

### *Chiarimenti Mef e Mite sull'uscita dal servizio rifiuti*

Il Dipartimento delle Finanze e il Ministero della Transizione Ecologica hanno fornito chiarimenti in ordine alla **procedura di fuoriuscita dal servizio rifiuti da parte delle attività economiche**, soffermandosi

su quattro aspetti: 1) la natura del termine previsto per presentare la richiesta; 2) l'oggetto della comunicazione; 3) gli effetti della mancata comunicazione da parte dell'impresa; 4) la durata dell'impegno a rimanere con il gestore pubblico.

Si tratta di chiarimenti utili per orientare i Comuni nelle decisioni da adottare anche relativamente alle modifiche da apportare ai regolamenti Tari: al riguardo sia l'Anutel (associazione nazionale uffici tributi enti locali) sia l'Ifel (fondazione Anci) hanno fornito indicazioni nei giorni scorsi.

Il primo chiarimento riguarda la natura del termine previsto per richiedere l'uscita dal servizio, ovvero il **31 maggio 2021 per l'uscita dal 2022** e il **30 giugno per gli anni successivi**. Sul punto Mef e Mite evidenziano che si tratta di termini perentori, attesa la finalità della comunicazione che è essenzialmente quella di consentire l'adeguata organizzazione operativa e finanziaria per la gestione del servizio. Infatti, il termine è funzionale alla predisposizione del Piano economico e finanziario (Pef), strumentale all'approvazione delle tariffe della Tari. Se l'utenza non domestica non ha comunicato nei termini, conseguentemente il Comune non sarà al corrente della nuova scelta, per cui la stessa utenza continuerà ad essere assoggettata alla Tari. Pertanto, se il produttore effettua la comunicazione oltre il termine di legge, la stessa deve ritenersi inefficace per l'uscita dall'anno successivo e sarebbe produttiva di effetti solo a partire dal 2° anno successivo. Mef e Mite chiariscono inoltre che il termine previsto per legge può essere modificato dal Comune, prevedendo però una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria.

Il secondo chiarimento riguarda l'oggetto della comunicazione. Per il Mef e il Mite sarebbe opportuno trasmettere formale comunicazione sull'opzione di scelta anche quando si vuole confermare di rimanere nel servizio pubblico o privato, al fine di evitare incertezze nella fase di avvio del sistema previsto dal D.Lgs. 116/2020.

In ordine agli effetti della mancata comunicazione da parte dell'impresa, il silenzio deve intendersi come una implicita conferma di continuare ad avvalersi del gestore pubblico, salva l'opportunità di inviare la formale comunicazione per evitare confusioni in merito. Inoltre, il Mef e il Mite chiariscono che, a rigore, se non viene effettuata alcuna comunicazione, si può ritenere confermata la volontà di avvalersi del servizio pubblico, ricadendo nel perimetro pubblico con conseguente applicazione della Tari. Invero, sulla base delle nuove disposizioni approvate nel D.L. Sostegni, emerge chiaramente la possibilità di optare annualmente per la scelta del regime di riferimento, ritenendo che il rientro nel perimetro pubblico sia sempre consentito previa espressa comunicazione.

Infine, in merito alla durata dell'impegno a rimanere con il gestore pubblico, si chiede di chiarire se nel caso in cui l'impresa vuole passare ad un gestore privato sia corretto ritenere che il cambio di gestore non sia ammesso per almeno 5 anni. Sul punto il Mef e il Mite evidenziano che la conoscenza e programmazione da parte del gestore pubblico è connessa ai tempi tecnici di organizzazione e verifiche sui quantitativi, posto che il comune ha l'obbligo di erogare il servizio, in base al quale deve organizzare il piano economico finanziario. A tal fine andrebbe garantito un periodo minimo, restando tuttavia confermata la libera scelta.

### *Uscita dal servizio ridotta a due anni*

La legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha ridotto **da cinque a due anni** il periodo di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che intendono usufruire dell'esonero della parte variabile della Tari, in aderenza ai rilievi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust). L'art. 15 del D.Lgs. 118/2022 modifica il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Viene inoltre soppressa la parte della disposizione vigente ove si fa «salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale». Pertanto la richiesta di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta per le utenze non domestiche diventa vincolante per due anni.

### *Fuoriuscita dal servizio anche per singole frazioni*

Con segnalazione n. AS1912 del 7/9/2023 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha affermato che le utenze non domestiche (Und) possono procedere al conferimento anche parziale dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e usufruire di riduzioni della quota variabile della Tari, auspicando un intervento chiarificatore in tal senso da parte del legislatore. L'Antitrust ha ritenuto restrittiva l'interpretazione applicativa effettuata da un ente territorialmente competente che, con riferimento all'esenzione tariffaria di cui al comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (esenzione della componente variabile della Tari per le utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti al di fuori del servizio pubblico) la vincolava alla necessità di conferimento per la totalità dei rifiuti differenziati prodotti.

Rispetto al caso in questione, ed in particolare alla limitazione dell'agevolazione al solo caso di esclusivo conferimento della totalità dei rifiuti prodotti, l'Antitrust ritiene che questa interpretazione non si «sposi» con le reali finalità previste dal Legislatore bensì vada a limitare la concorrenza a danno dell'utente finale. L'intento della modifica del D.Lgs. n. 116/2020 è infatti da ricercare nell'obiettivo, oltre che regolare con più certezza le tipologie di rifiuti prodotti, di ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della Tari che non si basi esclusivamente sul «riciclo», tenendo altresì conto del concetto di più ampio di "recupero". Se così non fosse, «tutte le volte in cui nel territorio in cui operano le Und non fossero attivi soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all'urbano prodotto, esse sarebbero, di fatto, costrette ad aderire al servizio pubblico, pur in presenza di operatori privati potenzialmente più efficienti per il trattamento di singole tipologie di rifiuto, assicurando, per contro, al gestore del servizio di igiene urbana un'ingiustificata estensione della propria privata, a prescindere dalla qualità e dal costo del servizio offerto». Dello stesso avviso l'Arera che ha espressamente previsto la possibilità per le UND di conferire "in tutto o in parte" i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (cfr. Deliberazione Arera n. 15 del 18 gennaio 2022, c.d. TQRIF). Si tratta peraltro di una soluzione aderente alla normativa vigente, altrimenti la riduzione (non esonero) prevista dall'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 non avrebbe più ragione di esistere. Secondo l'Antitrust, dunque, in un'ottica pro-concorrenziale e a vantaggio dell'utenza, il legislatore dovrebbe porre forte attenzione nel garantire adeguati incentivi alle stesse Und, ad esempio in forma di minore o maggiore detassazione a seconda della forma di recupero prescelta, a prescindere dalla quantità di rifiuti conferiti agli operatori privati.

# Tari, entro il prossimo 30 giugno la comunicazione di uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche

di Stefano Baldoni

Entro il prossimo 30 giugno le utenze non domestiche dovranno scegliere se uscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani nel 2025.

In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020, il quale ha dato attuazione alla Direttiva Ue 2018/849, è mutata profondamente la classificazione dei rifiuti e in particolare di quelli urbani che, dopo la scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, inglobano anche i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, indicate nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies al Dlgs 152/2006, rientranti nelle tipologie di rifiuti specificate dall'allegato L-quater. Restano esclusi i rifiuti derivanti dalla produzione (intesi come quelli dei reparti produttivi) e dalle attività agricole, anche connesse, i quali sono sempre speciali.

Per i propri rifiuti urbani, gli operatori economici hanno facoltà di optare per la gestione tramite il servizio pubblico o tramite il ricorso al mercato. In tale senso, l'articolo 198, comma 2, lettera g), del Dlgs 152/2006, consente alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi.

L'articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 116/2020, ha ribadito tale facoltà, precisando il diritto, previa dimostrazione dell'avvio al recupero tramite attestazione prodotta dal soggetto incaricato dello stesso, all'abbuono della parte variabile del tributo. La disposizione specificava originariamente che la scelta dell'utenza di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato doveva essere vincolante per cinque anni, fatta salva la facoltà, per il gestore del servizio pubblico, di riammettere l'utente in via anticipata. Scelta che gli operatori economici devono effettuare entro il 30 giugno di ogni anno, con valenza dall'anno successivo, come specificato dall'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021.

Sul punto la nota del ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021 aveva chiarito che il precedente vincolo quinquennale valeva sia nel caso di utilizzo di operatori privati e sia in quello di utilizzo del servizio pubblico.

L'articolo 14 della legge 118/2022 ha modificato quanto sopra, stabilendo che il vincolo quinquennale si riduce a due anni ed eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico. La norma è stata introdotta accogliendo la segnalazione dell'Agcom n. 4143, in base alla quale, la necessità di stipulare con il gestore pubblico o con l'operatore privato prescelto un accordo contrattuale con una durata minima quinquennale stabilita ope legis, appariva discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre era possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non era consentito il contrario. Quindi, le imprese che intenderanno uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2025, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno 2024, potranno limitarsi a prevedere accordi di durata minima biennale, senza però possibilità di tornare indietro nel biennio.

Le utenze che invece non comunicano nulla entro le scadenze di legge restano in una sorta di limbo, poiché non è chiaro se siano soggette implicitamente al vincolo biennale di permanenza nel servizio pubblico, ovvero se, non avendo scelto, possono comunque ricorrere al mercato, optando per tale scelta entro le scadenze di legge.

Infine, vale la pena di osservare che l'eliminazione della facoltà di rientro anticipato nella gestione pubblica, pur se subordinata all'assenso del gestore, potrebbe lasciare prive di tutela quelle utenze che per cause impreviste (per inadempimento, fallimento, eccetera) si trovino senza gestore privato, non potendo più ricorrere al servizio pubblico come «gestore di ultima istanza».

# Tari, si avvicina il 30 giugno per comunicare l'uscita dal servizio pubblico

di Massimo Migliorisi

Il termine imminente del 30 giugno rappresenta una data molto importante per i principali tributi locali, quali l'Imu e la Tari.

Per quanto riguarda l'imposta municipale, entro il 01 luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) i contribuenti che ne hanno l'obbligo, devono presentare la dichiarazione in riferimento ad eventi avvenuti nel 2023. Con il decreto ministeriale del 24 aprile 2024, sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione Imu/Impi e di dichiarazione Imu/Enc. Si ricorda che nel caso in cui in un anno di imposta non si sono verificate situazioni che hanno determinato una differente tassazione rispetto all'anno precedente, la dichiarazione Imu non va ripresentata, per effetto della cosiddetta ultrattività, eccetto la dichiarazione prevista per gli enti non commerciali, che va, invece, effettuata ogni anno.

Ben diversa è la situazione della Tari. Il Dlgs 116/2020, in attuazione di alcune direttive comunitarie, ha apportato rilevanti modifiche al testo unico ambientale di cui al Dlgs 152/2006, soprattutto per quanto concerne il concetto di rifiuto e, più in generale, sulla gestione del servizio integrato. Una di esse riguarda la possibilità, per un'utenza non domestica, di decidere di non utilizzare più il servizio pubblico per la raccolta dei propri rifiuti, ma di rivolgersi a soggetti esterni che avvino a recupero tutti i rifiuti prodotti. Se l'utenza effettua tale scelta e recupera tutti i rifiuti, continuerà a pagare la Tari ma solo per la componente fissa.

La prima modifica dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 ad opera del Dlgs 116/2020, al comma 10, stabilì che le utenze interessate potevano optare per la fuoriuscita dal servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. L'articolo 30 del Dl 41/2021 precisò poi che la richiesta andava presentata ogni anno e entro il 30 giugno. Difatti la previsione quin-

quennale dell'articolo 238 veniva superata dalla previsione annuale del decreto 41/2021.

A fine agosto 2022 intervenne l'articolo 14 della legge 118/2021 che modificò l'articolo 238 stabilendo che la scelta, da fare sempre entro il 30 giugno, è vincolante per l'utenza (che non può ripensarci) per due anni.

Quindi le utenze che entro il 1 luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) dichiareranno di uscire dal servizio pubblico, non potranno più utilizzarlo dal 1 gennaio 2025, risparmiando la quota variabile della Tari, e inoltre, si ritiene, non dovranno necessariamente procedere a una nuova dichiarazione nel 2025, stante il vincolo biennale. Sulla questione si ricorda, infine, che è intervenuta anche Arera con la delibera n. 15/2022/R/rif che, all'articolo 3 ha disciplinato nel dettaglio la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero ovvero al riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta. Il termine è il 31 gennaio di ogni anno.

Ricapitolando: l'utenza non domestica che dichiara di voler uscire dal servizio pubblico entro il 01 luglio 2024, dovrà procedere a recuperare tutti i rifiuti prodotti a partire dal 1° gennaio 2025 e dimostrare tutto ciò con la documentazione prevista dalla delibera Arera entro il 31 gennaio 2026, contenente almeno seguenti elementi:

- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Insomma, gli adempimenti dei contribuenti non sono comodi e gli uffici saranno chiamati a una attenta attività di controllo ex post, da effettuarsi, sempre ai sensi della deliberazione Arera, entro sessanta giorni lavorativi.



## CHI SIAMO

---

SOLUZIONI **X**TE

## L'INTERVISTA

---

### Come nasce il progetto Soluzioni Per Te

Soluzioni Per Te nasce dalla collaborazione pluridecennale del suo amministratore Francesco Da Ros all'interno degli Enti pubblici nell'analisi e definizione dei corretti importi dovuti da ciascuna posizione tributaria, di qualsiasi settore merceologico, fosse questa a titolo di Tassa Rifiuti o diversi altri tributi comunali.

Inizia il suo percorso professionale nel 1993, anno di nascita delle prime norme moderne relative alla Tassa Rifiuti e questo gli permette di seguire e conoscere tutta l'evoluzione giuridica del tributo fino ad oggi, ciò gli permette quindi di avere un importante bagaglio di conoscenza in materia per esperienza diretta. L'analisi di centinaia di banche dati comunali in oltre 100 Comuni d'Italia, inclusa un'importante esperienza a Roma, gli ha permesso di determinare senza alcun dubbio la presenza di un elevato numero di aziende che versano importi tributari maggiorati in maniera inconsapevole oppure di aziende che avrebbero diritto ad importanti agevolazioni o esenzioni ma non le richiedono, perdendo in tal modo importanti benefici economici. Da questa conoscenza diretta nasce la consapevolezza della necessità di creare una nuova figura professionale che possa dare l'assistenza necessaria alle aziende, in collaborazione con l'Ente Pubblico, nella gestione del tributo comunale, in particolare la Tassa Rifiuti, allo scopo di versare gli importi corretti, in linea con le normative vigenti, ma spesso inferiori a quanto versato dall'azienda.

## Quali sono i servizi a supporto delle Aziende?

Impossibile riepilogare l'ampia gamma di servizi a supporto delle aziende offerti da Soluzioni Per Te volti all'ottimizzazione dei costi in ambito tributario locale, tuttavia, l'azienda prevede un approccio estremamente personalizzato per cui prima di qualsiasi attività mette a disposizione un professionista che attraverso un colloquio approfondito ed un primo studio dei documenti di base riesce a proporre un progetto d'intervento, con tempistiche ed una quantificazione dei possibili benefici economici ottenibili. Importante da sapere è che qualsiasi servizio è condotto in modalità stragiudiziale ed in perfetta collaborazione con l'Ente pubblico.

## Quali sono i vantaggi che le Aziende possono ottenere sul piano tributario grazie ai servizi proposti?

Il più immediato vantaggio di un'azienda da una corretta gestione dei tributi comunali è la riduzione degli importi dovuti annui, spesso anche rilevante in termini percentuali, oltre, nei casi previsti dalla Legge, frequenti, il rimborso delle maggiori somme versate per le ultime cinque annualità. Esistono molte altre situazioni, tuttavia, che, se correttamente gestite, determinano una riduzione dei costi a carico delle aziende, in particolare:

- a. Una corretta pianificazione dei pagamenti con le corrette tempistiche evita alle aziende di essere soggette alle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento;
- b. Una corretta dichiarazione iniziale mette al riparo le aziende da possibili avvisi di accertamento dell'Ente pubblico gravati da pesanti sanzioni;
- c. In caso di accertamento da parte dell'Ente, una corretta analisi e gestione permette il più delle volte una riduzione degli importi dovuti se non il loro annullamento;

## Quali sono gli errori più frequenti nella definizione del prelievo fiscale relativo alla Tassa Rifiuti?

Gli errori sono di varia tipologia ed è qui impossibile elencare una casistica completa, tuttavia, la mancata conoscenza delle norme determina:

- a. Errate dichiarazioni iniziali (categorie tariffarie, superfici tassabili ecc..) con conseguente errata emissione delle fatture da parte dell'Ente pubblico;
- b. Qualora le dichiarazioni presentate inizialmente dalle aziende diventano obsolete a causa di successive modifiche normative nazionali e/o del regolamento comunale oppure per cambiamenti nell'utilizzo degli immobili tassati e strutturali dello stesso come

- riduzioni o ampliamenti;
- c. Non usufruire delle agevolazioni/esenzioni che sono previste dalla normativa ma che sono solo su richiesta dell'azienda e nella maggioranza dei casi da ripetersi di anno in anno;
  - d. Senza considerare gli errori materiali che, in alcuni casi reali, hanno determinato importi versati e non dovuti a sei cifre.

### Quali verifiche vengono eseguite sulla posizione tributaria dell'Azienda?

I tributi comunali, purtroppo, per come sono concepiti necessitano di conoscenza non solo di natura giuridica ma anche di tipo tecnico (planimetrie, superfici, classificazione dei rifiuti ecc..). In Soluzioni Per Te sono state riunite tutte le figure professionali che permettono una completa analisi della posizione tributaria a 360 gradi sia d'ufficio che tramite sopralluogo degli immobili da parte di tecnici. In Soluzioni Per te non viene lasciato nulla al caso ma sono esaminati tutti gli aspetti che possono influire e determinare i corretti importi tributari dovuti.

### Casi studio eclatanti

Soluzioni Per Te ha in archivio innumerevoli lettere di referenza a testimonianza scritta diretta delle aziende che ha servito con risultati eccellenti e piena soddisfazione e possono essere fornite a chiunque ne volesse visione. Ogni settimana i professionisti concludono pratiche con l'Ente Pubblico su tutto il territorio nazionale che determinano dei benefici economici verso le aziende, il che include la riduzione delle fatture fino all'80% dell'importo iniziale o, in termini economici, per importi che superano le centinaia di migliaia di euro. Dalla nascita di Soluzione Per Te, l'ammontare dei benefici economici procurati si quantifica in milioni di euro.

### All'orizzonte una nuova collaborazione con il Gruppo 24 Ore

La pubblicazione di questa serie di articoli in collaborazione con il Gruppo 24 Ore mi auguro diventi uno strumento utile e di supporto, sempre a disposizione delle aziende in espansione.

Francesco Da Ros



## RIMBORSI E RISPARMI

---

L'impegno di Soluzioni Per Te mira da sempre all'ottimizzazione dei costi sostenuti dalle Aziende ai fini Tributarie Comunali, da qui è nata la prima attività: **RIMBORSI E RISPARMI**.

SOLUZIONI **X**TE

## CONOSCERE PER RISOLVERE

---

### COLLOQUIO CONOSCITIVO

È uno step grazie al quale, attraverso uno scambio di informazioni reciproche, i Consulenti di Soluzioni Per Te capiscono quali potrebbero essere gli aspetti migliorabili e le attività di intervento conseguenti. Consapevoli che il suo tempo è prezioso, i nostri Consulenti sono disponibili, oltre che di persona, anche telefonicamente oppure online. Il servizio offerto in questa fase è a titolo gratuito.

### CONTROLLO E ANALISI DOCUMENTALE

Per capire se esistono realmente i presupposti per una riduzione dei costi sostenuti e/o un rimborso fino a cinque anni delle maggiori somme versate non dovute, Soluzioni Per Te mette a disposizione un servizio di controllo documentale attraverso il quale è possibile fare una fotografia allo stato di fatto della posizione tributaria e individuare, se presenti, tutte le anomalie che comportano un aumento dei costi e quindi comprendere in che modo possiamo essere concretamente di supporto a chi si affida alla nostra consulenza.

Al termine del controllo documentale al cliente verrà comunicato l'esito con tutte le anomalie emerse, se presenti, con i riferimenti normativi e del regolamento comunale che le giustificano. L'esame dei documenti non vincola a scegliere di usufruirne di un rapporto futuro, è un servizio per

# RIMBORSI E RISPARMI

rendere il contribuente consapevole della sua effettiva situazione tributaria comunale, ma sarà sempre il contribuente stesso a decidere se proseguire con un aggiornamento della sua posizione tramite il nostro servizio o in autonomia.

È vero che, la gran parte delle società che ci richiede un controllo documentale, una volta a conoscenza dell'esito, solitamente sceglie di affidarsi al nostro servizio in quanto gli aspetti tecnici del tributo, l'evoluzione normativa e il continuo cambiamento dei regolamenti comunali richiedono sempre più la presenza e consulenza di un esperto in materia.

## APPROFONDIMENTO DI QUANTO EMERSO

Una volta individuate le anomalie e dettagliatamente informato il cliente della propria posizione, Soluzioni Per Te approfondisce quanto emerso in fase preliminare con sopralluoghi ed eventuale ulteriore documentazione, questo perché, ancor prima di intraprendere l'iter amministrativo vogliamo avere un quadro dettagliato e preciso della posizione tributaria in esame.

## ITER AMMINISTRATIVO

Grazie al quadro dettagliato svolto dai nostri tecnici, un nostro professionista si prende cura della posizione tributaria analizzata e provvede alla stesura dell'istanza e al conseguente iter amministrativo per l'ottenimento del beneficio spettante al cliente. Il consulente si prenderà cura della pratica fino a quando non avremo conferma scritta da parte dell'ente Gestore del Tributo.



### Affidabilità

Centinaia di lettere di referenza documentate, testimoniano i risultati ottenuti negli anni.



### Dati Oggettivi

Alla base delle nostre istanze vi sono dati oggettivi dedotti dalla documentazione, dallo studio del regolamento comunale e della normativa nazionale.



### Attività Stragiudiziale

La gestione delle nostre pratiche è svolta completamente in maniera stragiudiziale.



### Esperienza

Negli anni abbiamo gestito migliaia di posizioni tributarie e collaborato con altrettanti Comuni su tutto il territorio nazionale.



### Tempistiche

Esperienza, collaborazione e affidabilità non solo per il cliente, ma anche per tantissimi comuni in Italia e infine l'attività stragiudiziale ci permettono di avere dei tempi di riscontro positivo alle nostre istanze molto brevi.



### Collaborazione

Le pratiche vengono sempre gestite in collaborazione con gli Enti Gestori del tributo al fine di garantire il mantenimento di rapporti positivi tra Ente Gestore e Contribuente.



## LA RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI

---

SOLUZIONI **XTE**

## GESTIONE CONTENZIOSI

---

### **Ti muovi alla cieca in un mare di documentazione?**

Nel corso degli anni abbiamo affiancato numerose Aziende nella gestione di atti di accertamento riuscendo a ridurre notevolmente gli importi da corrispondere ed in molti casi addirittura ad annullare quanto richiesto dall'Ente Gestore del Tributo. Verifichiamo tutti i parametri che hanno dato origine all'accertamento provvedendo a richiederne la correzione all'Ente qualora emergano delle anomalie, gestendo tutto l'iter istruttorio fino al conseguente ricalcolo degli importi dovuti. Infine, ridotti gli importi, se possibile, assistiamo il Cliente nella rateizzazione della somma dovuta per un più agevole pagamento.

### **Trova la soluzione con noi**

Perché la nostra attività viene svolta in accordo con l'Ente Gestore del tributo garantendo e preservando i rapporti tra Azienda e Comune. Tutta l'attività viene condotta in via stragiudiziale entro la scadenza dei 60 giorni dell'atto di accertamento, senza necessità, quindi, di lunghe ed onerose procedure giudiziarie. Ci occupiamo di Tributi Comunali a 360 gradi da svariati anni gestendo il tributo per conto di primarie multinazionali.

### **CHE COS'È UN ACCERTAMENTO COMUNALE e perché lo ha ricevuto?**

Si tratta di un documento emesso dal Comune/Ente Gestore di competenza territoriale che, a seguito di numerose verifiche, ha rilevato delle

anomalie nella posizione di uno o più tributi comunali e prevede, oltre al pagamento del tributo per le ultime cinque annualità arretrate, l'aggiunta di sanzioni e interessi. Un aspetto fondamentale, ma parecchio trascurato, è che gli avvisi di accertamento non sono tutti uguali, essi differiscono in base al comportamento che viene contestato al dichiarante.

Ad esempio, per quanto riguarda la tassa rifiuti:

#### **Omessa dichiarazione**

il contribuente non ha depositato alcuna dichiarazione iniziale TARI entro i termini previsti dal regolamento Comunale, per cui non riceve regolare bolletta

#### **Infedele dichiarazione**

il contribuente ha effettuato la Dichiarazione Iniziale TARI ma è errata, per cui riceve regolare bolletta ma con parametri di calcolo non corretti e l'importo della stessa sembrerebbe inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.

#### **Accertamento per parziale/tardivo o omesso pagamento**

il contribuente riceve regolare bolletta Tassa Rifiuti ma non ne effettua il pagamento entro i termini o lo effettua parzialmente.

Di conseguenza, le sanzioni che le verranno addebitate, sono calcolate in funzione alla tipologia di comportamento che le viene contestato: Omessa dichiarazione: dal 100 al 200% Infedele dichiarazione: dal 50 al 100% Accertamento per parziale/tardivo o omesso pagamento: 30% È importante sottolineare che, in quasi tutti i casi, se il pagamento viene effettuato entro la scadenza dell'atto di accertamento (almeno la prima rata in caso di rateizzazione) le sanzioni sono ridotte a 1/3 nel caso di omessa/infedele dichiarazione.



## L'IMPORTANZA DELLE TEMPISTICHE

Comprendere le tempistiche con cui muoversi è essenziale per non commettere passi falsi ed eventuali errori che rischierebbero di peggiorare la situazione.

Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento comunale, entro la scadenza dello stesso deve:

- Verificare il contenuto dell'atto di accertamento;
- Chiedere la rettifica e/o l'annullamento dell'atto di Accertamento se errato;
- Procedere con il pagamento di quanto correttamente dovuto con sanzioni ridotte oppure;
- Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto all'Ente Gestore.

## COME MUOVERSI IN QUESTI CASI

Muoversi in maniera rapida e precisa, in questi casi, è fondamentale per limitare i danni ed affrontare la situazione nel migliore dei modi. È essenziale procedere con ordine con le seguenti azioni:

- Analisi della Posizione Tributaria (fattura, planimetria e accertamento ricevuto).
- Studio del regolamento Comunale di competenza.
- Qualora emergessero anomalie nell'accertamento, entro la scadenza dello stesso, è necessario avviare un iter amministrativo con l'Ente Gestore per chiedere la rettifica o addirittura l'annullamento dello stesso.

Noi di Soluzioni Per Te possiamo gestire il tutto in maniera efficace e rapida ottenendo il massimo dei risultati! Saremo noi a guidarla passo per passo, verificando la Posizione Tributaria, studiando il regolamento specifico del suo Comune ed interagendo con l'Ente Gestore per risolvere la questione nel migliore dei modi, evitando nel contempo la necessità di lunghi contenziosi tributari.

# ABBATTERE I COSTI TRAMITE LA GESTIONE A 360° DEI TRIBUTI COMUNALI

**Innanzitutto cos'è un beneficio economico in ambito tributario?** È pensiero comune, nel mondo dei tributi o dei servizi più in generale, che un beneficio economico sia dato dalla riduzione di un costo sostenuto una tantum o periodicamente o dall'opportunità di ricevere una somma di denaro.

**È solo questo? Qual è la nostra risposta a questa domanda?**

L'Esperienza ci ha permesso di constatare che la maggior parte delle persone non riesce a mantenere sempre aggiornate e sotto controllo le proprie posizioni tributarie, e quindi versano inconsapevolmente più del dovuto non richiedendo le agevolazioni ed esenzioni spettanti, oppure ricevono sanzioni o addirittura ingiunzioni di pagamento. Con la conoscenza diretta maturata possiamo dire con certezza che il principale beneficio economico nel mondo dei tributi comunali non è ottenere dei rimborsi di denaro da parte dell'ente pubblico, ma una gestione puntuale e continua delle posizioni tributarie che permetta di:

1. **Pagare** l'esatto importo dovuto ma sempre il meno possibile e al riparo da possibili sanzioni future.
2. **Gestire e ridurre al minimo possibile** even-



tuali accertamenti, cartelle esattoriali e ingiunzioni gravate da sanzioni e interessi.

3. **Richiedere tutte le agevolazioni** ed esenzioni annualmente per ottenere i benefici economici sulle fatture, riducendo considerevolmente i costi.

**(1+2+3) =** L'azione combinata di tutti questi punti determina una riduzione considerevole dei costi sul bilancio annuale.

### È LA NOSTRA NORMALE OPERATIVITÀ

A quanto può ammontare il beneficio economico generato da una corretta gestione dei tributi?

#### Esenzioni e agevolazioni

La richiesta annuale di esenzioni e agevolazioni ora previste genera riduzioni dei costi fino al 50% delle fatture dei tributi comunali.

#### Aggiornamento normativo

Presentare le opportune dichiarazioni di variazione al cambio normativo permette di non versare più del dovuto fino a decine di migliaia di euro.

#### Posizione tributaria corretta

Avere una posizione tributaria in linea con la normativa evita sanzioni in entrata che possono arrivare fino al 200% del tributo, più le 5 annualità pregresse.

### AL RIPARO DA SANZIONI E INCREMENTI DEI TRIBUTI

L'evoluzione normativa ha determinato una serie di oneri a carico del contribuente che se non gestiti comportano sanzioni e incrementi di quanto dovuto, questo aspetto è importante ed è proprio il monitoraggio e l'adempimento di questi oneri il beneficio economico che non si può trascurare. Un beneficio economico, quindi, non è solo un rimborso da parte dell'Ente Pubblico, ma anche e soprattutto una sanzione non ricevuta.

### IL VALORE di un intermediario esperto

Abbiamo creato la Consulenza Continuativa per la gestione dei tributi comunali che permette di offrire alle Aziende la preziosa opportunità di scegliere quello di cui hanno necessità nell'ambito di un grande portafoglio di servizi studiati ad hoc per ogni posizione tributaria e tipo di attività.

I benefici economici legati a questo monitoraggio continuo delle posizioni tributarie non sono visibili in modo immediato come nell'attività di risparmio e rimborso; tuttavia, numerosi dei nostri clienti che già da anni ci hanno affidato questo compito, stanno avendo dei grandi risultati che stanno determinando fino a migliaia, e in alcuni casi centinaia di migliaia di euro di benefici economici.

## I NOSTRI PUNTI DI FORZA



### Affidabilità

Centinaia di lettere di referenza documentate, testimoniano i risultati ottenuti negli anni.



### Dati Oggettivi

Alla base delle nostre istanze vi sono dati oggettivi dedotti dalla documentazione, dallo studio del regolamento comunale e della normativa nazionale.



### Attività Stragiudiziale

La gestione delle nostre pratiche è svolta completamente in maniera stragiudiziale.



### Esperienza

Negli anni abbiamo gestito migliaia di posizioni tributarie e collaborato con altrettanti Comuni su tutto il territorio nazionale.



### Tempistiche

Esperienza, collaborazione e affidabilità non solo per il cliente, ma anche per tantissimi comuni in Italia e infine l'attività stragiudiziale ci permettono di avere dei tempi di riscontro positivo alle nostre istanze molto brevi.



### Collaborazione

Le pratiche vengono sempre gestite in collaborazione con gli Enti Gestori del tributo al fine di garantire il mantenimento di rapporti positivi tra Ente Gestore e Contribuente.

# Chiedi ad un professionista esperto

È possibile contattare i Professionisti Esperti di Soluzioni Per Te  
per sottoporre loro dubbi o quesiti

**SOLUZIONI**X**TE**

**CONTATTI**

[info@soluzioniperte.it](mailto:info@soluzioniperte.it)

800 135 433

